

Codice A1817B

D.D. 21 gennaio 2026, n. 60

Nulla osta ai soli fini idraulici in sanatoria per la derivazione d'acqua pubblica NO336/108 dal Lago Maggiore ad uso civile in Comune di Arona (NO), interessante l'area demaniale censita al mapp. 10 del Fg. 24. Richiedente: Sig. Bermano Claudio in qualità di Direttore d'esercizio della Navigazione Lago Maggiore.



ATTO DD 60/A1817B/2026

DEL 21/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici in sanatoria per la derivazione d'acqua pubblica NO336/108 dal Lago Maggiore ad uso civile in Comune di Arona (NO), interessante l'area demaniale censita al mapp. 10 del Fg. 24.
Richiedente: Sig. Bermano Claudio in qualità di Direttore d'esercizio della Navigazione Lago Maggiore.

In data 09/01/2026 con nota PEC protocollo n° 351/2026 (prot. di ricevimento n. 770/A1817B del 12/01/2026) il Sig. Bermano Claudio in qualità di Direttore d'esercizio della Navigazione Lago Maggiore, ha presentato, tramite il Settore Ambiente – Ufficio Risorse Idriche – Funzione Pianificazione Territoriale e Acque della Provincia di Novara, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza inerente il nulla osta ai soli fini idraulici in sanatoria per il mantenimento della derivazione d'acqua pubblica NO336/108 dal Lago Maggiore ad uso civile in Comune di Arona (NO), interessante l'area demaniale censita al mapp. 10 del Fg. 24.

All'istanza sono allegati i files degli elaborati grafici firmati digitalmente dall'Arch. M. Ziggio in base ai quali è individuato il mantenimento dell'intervento e l'occupazione delle aree.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli elaborati grafici presentati il mantenimento dell'occupazione delle aree in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n° 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;

determina

che nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché al Sig. Bermano Claudio in qualità di Direttore d'esercizio della Navigazione Lago Maggiore possa essere rilasciata l'autorizzazione per il mantenimento della derivazione d'acqua superficiale dal Lago Maggiore ad uso civile (irrigazione aree verdi pubbliche) in Comune di Meina (NO), interessante e antistante le aree censite al N.C.T. mapp. 227 del Fg. 3.

L'occupazione dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
2. i sistemi di zavorra e/o ancoraggio delle tubazioni dovranno essere in grado di garantire la stabilità delle stesse e queste dovranno essere assicurate in modo che il loro ancoraggio non venga meno e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitarne il pericolo di deriva anche in caso di tubazioni vuote e considerando le sollecitazioni esterne dovute anche alla presenza dei battelli e alle loro aree di manovra;
3. l'opera di presa dovrà essere posizionata ad una profondità tale da garantire il prelievo d'acqua in relazione alle escursioni di quota delle acque del Lago Maggiore;
4. il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
5. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, le opere in argomento non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità;
6. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di

pubblico interesse senza diritto di indennizzi;

7. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.), del Comitato Italo-Svizzero e da parte del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse se l'area interessata dagli interventi è ricompresa nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Pieve Vergonte (SIN).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il funzionario estensore:

Ing. F. Campagnoni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'